



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

15. Il calendario degli esami è definito dalla Commissione Unica d'intesa con l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.
16. I risultati delle prove di esame sono pubblicati mediante affissione all'albo delle Scuole e sulla piattaforma istituzionale della Polizia di Stato "Formazione-Ps", nella sezione dedicata al corso.
17. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, in relazione all'andamento e allo sviluppo delle attività formative può disporre delle verifiche per il monitoraggio dell'apprendimento, con le modalità organizzative ritenute più idonee in relazione all'articolazione del corso.

Art. 12

(Comitati di vigilanza presso le scuole)

1. Per assicurare il corretto svolgimento delle prove di esame, le Commissioni degli esami possono essere affiancate da comitati di vigilanza nominati dai Direttori delle Scuole i cui componenti sono individuati tra il personale in servizio presso la medesima scuola, con composizione variabile, in relazione alle specifiche esigenze.

Art. 13

(Graduatoria finale di merito)

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito del corso, al risultato numerico di ciascuna prova teorica di esame è sommato il punteggio del giudizio di idoneità al servizio di polizia e il voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo degli assistenti e agenti.
2. La Commissione Unica riunisce le graduatorie parziali di merito redatte dalle Commissioni degli esami delle Scuole e redige la graduatoria finale di merito del corso.
3. A parità di punteggio, l'ordine di ammissione al corso, ovvero la provenienza da procedura concorsuale più risalente nel tempo, costituisce titolo di precedenza.
4. Gli allievi che superano la prova di esame in sessione straordinaria occupano nella graduatoria finale del corso il medesimo posto spettante qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.
5. La graduatoria finale di merito del corso è pubblicata, contemporaneamente in tutte le Scuole, mediante affissione all'albo delle stesse e sulla piattaforma istituzionale della Polizia di Stato "Formazione-Ps", nella sezione dedicata al corso.
6. La pubblicazione della graduatoria finale di merito ha valore di notifica per tutti gli allievi interessati.

Art. 14

(Periodo di applicazione pratica)

1. Il periodo di applicazione pratica si svolge dal 20 gennaio al 14 maggio 2026 presso gli uffici e reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ove gli agenti in prova sono assegnati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Qualora esigenze logistiche, organizzative o di carattere sanitario non consentano la presentazione ai reparti nella data prevista per l'inizio del periodo di applicazione pratica, fino alla diversa data individuata per la presentazione agli uffici di assegnazione gli agenti in prova proseguono l'attività formativa, con le modalità individuate dall'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, fermo restando che ad ognuno è riconosciuta la medesima anzianità di sede alla data del 20 gennaio 2026.
3. Gli agenti in prova, durante il periodo di applicazione pratica devono espletare le attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, in relazione alle esigenze di servizio del reparto o dell'ufficio di assegnazione, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico.
4. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, ferma restando la tipicità dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non possono mai operare isolati, ma sono costantemente affiancati da personale esperto, dotato di comprovate capacità professionali, qualità personali e adeguata spinta motivazionale.
5. I Direttori delle Scuole, ai fini della gestione della posizione amministrativa degli agenti in prova, inviano ai reparti e uffici le informazioni risultanti dal fascicolo personale degli stessi.
6. Fatti salvi i parametri di cui al comma 2 del precedente articolo 7, il Dirigente del reparto o ufficio presso cui si svolge il periodo di applicazione pratica, al termine dello stesso, redige, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, una relazione nella quale illustra l'impegno, il comportamento tenuto ed i risultati conseguiti dall'agente in prova, nonché le capacità professionali dallo stesso evidenziate. In caso di relazione non favorevole, sono indicate dettagliatamente le motivazioni sia con riferimento alle indicazioni fornite e agli stimoli offerti all'agente in prova per conseguire risultati positivi, che in relazione ai parametri di cui al citato articolo 7.
7. La relazione di cui al comma 6 è trasmessa, senza ritardo, alla Scuola di riferimento degli agenti in prova.
8. Nell'ipotesi di relazione "non favorevole", gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica e, in caso di ulteriore esito "non favorevole", sono dimessi dal corso.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Il Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
2. La spesa relativa al presente decreto fa carico al Centro di Responsabilità "Dipartimento della Pubblica Sicurezza programma 3.1 - Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", Capitolo di bilancio 2721-1, per i pertinenti esercizi finanziari.